




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2084

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle  
operazioni di intercettazione

*(Approvato dal Senato – A.S.932-A)*

N. 64 – 13 febbraio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2084

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle  
operazioni di intercettazione

*(Approvato dal Senato – A.S.932-A)*

N. 64 – 13 febbraio 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE.....</b>	<b>- 3 -</b>



## PREMESSA

La proposta di legge in esame, già approvata con modificazioni dal Senato (A.S. 932-A), reca modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.

Il testo del provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si evidenzia che la Commissione Bilancio del Senato (seduta dell'8 ottobre 2024), ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti<sup>1</sup>.

La proposta di legge è stata assegnata, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia) che non ha introdotto modifiche o integrazioni al testo trasmesso dal Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLO 1

#### **Disposizioni in materia di durata delle operazioni di intercettazione**

**Normativa vigente.** L'articolo 267, comma 3, c.p.p., prevede che il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora ne permangano i presupposti (ovvero, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo: la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini).

**La norma** integra il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni (15 giorni prorogabili per periodi successivi di 15 giorni nell'assetto vigente) salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione (comma 1).

Viene, altresì, novellato l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione introdotto dal comma 1 non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13 che in materia di intercettazioni reca una disciplina speciale con riguardo alle attività

---

<sup>1</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 290 del 08 ottobre 2024.

d'indagine relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge, già approvata con modificazioni al Senato, reca disposizioni in materia di operazioni di intercettazione. La proposta, d'iniziativa parlamentare, si compone di un solo articolo che integra il comma 3 dell'articolo 267 c.p.p., al fine di prevedere che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni (15 giorni prorogabili per periodi successivi di 15 giorni nell'assetto vigente) salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti (comma 1). Viene, altresì, novellato l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 al fine di precisare che il limite generale di durata complessiva delle operazioni di intercettazione testé introdotto non trova applicazione con riguardo alle attività d'indagine relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, di cui viene fatta salva la disciplina speciale recata dal medesimo articolo 13 (comma 2). Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della proposta di legge in esame.